



LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 05 08 1986 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27 8 1986 N. 35

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico.

TITOLO I

Istituzione del Difensore Civico

ARTICOLO 1

Istituzione e nomina 1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello Statuto e' eletto dal Consiglio regionale. 2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive. 3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico la convocazione del Consiglio dovra' avvenire entro un mese.

ARTICOLO 2

Requisiti e ineleggibilita' 1. Puo' essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n° 154. 2. Non sono eleggibili a Difensore Civico: 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale i consiglieri regionali provinciali comunali o di circoscrizione; 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate; 3) i dipendenti della Regione delle Province dei Comuni delle Comunita' Montane e delle Unita' sanitarie locali; 4) gli amministratori e i dipendenti di societa' a partecipazione regionale provinciale e comunale; 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione; 6) i titolari amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa con le Province i Comuni e le Unita' sanitarie locali ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti nonche' i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale. 3. Per valutare l' esistenza di cause di ineleggibilita' si fa riferimento al giorno della elezione.

ARTICOLO 3

Incompatibilita' 1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilita' alla carica di Consigliere regionale previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154. 2. Il Difensore Civico e' comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

ARTICOLO 4

Durata in carica decadenza e revoca 1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non puo' essere immediatamente riconfermato. 2. Qualora perda le condizioni prescritte per l' eleggibilita' ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale. 3. In caso di incompatibilita' sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali. 4. Il Difensore Civico puo' essere revocato per gravi ragioni connesse all' esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

ARTICOLO 5

Funzioni 1. Spetta al Difensore Civico verificare su richiesta di chiunque privato Ente Associazione anche di fatto vi abbia diretto interesse - il regolare e sollecito svolgimento di pratiche e provvedimenti amministrativi presso gli uffici dell' amministrazione regionale nonche' presso gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell' articolo 13 del DPR 27 luglio 1977 n. 616 e presso gli enti delegatari o sub delegatari di funzioni di competenza regionale nei limiti della materia delegata o sub delegata. 2. Il controllo puo' essere esteso d' ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l' intervento e' stato richiesto. 3. Il Difensore Civico puo' procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d' ufficio qualora abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni. 4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province dei Comuni delle Comunita' Montane e delle Unita' sanitarie locali che a tal fine stipuleranno apposite convenzioni con l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l' attivita' del Difensore Civico potra' riguardare anche le pratiche in corso presso gli Enti predetti ancorche' non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub - delega della Regione. 3. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico i Consiglieri regionali. 6. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro. 7. Inoltre spettano al Difensore Civico le funzioni assegnategli da leggi speciali comprese quelle di cui all' articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 << Tutela dei diritti delle persone che usufruiscano delle strutture sanitarie >>.

ARTICOLO 6

Modalita' di intervento 1. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo possono richiedere l' intervento del Difensore Civico decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie formulata all' Ente presso il quale si trova la pratica. 2. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilita' di richiesta d' intervento del Difensore Civico.

ARTICOLO 7

Poteri 1. Ricevuta la richiesta di intervento - con allegata copia dell' istanza alla Amministrazione e dell' eventuale risposta - il Difensore Civico puo': a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza debitamente motivata; b) chiedere al responsabile dell' ufficio competente di procedere congiuntamente all' esame della pratica nel termine di cinque giorni. 2. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce sentito il responsabile dell' ufficio e tenuto conto delle esigenze dell' ufficio medesimo il termine massimo per la definizione della pratica esclusa ogni valutazione di merito. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico segnala alla Giunta regionale e all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonche' all' amministrazione interessata la disfunzione riscontrata dandone comunicazione all' interessato. 4. Puo' chiedere l' avvio di azione disciplinare da parte degli organi competenti della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L' eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. 5. Puo' altresì segnalare alla Corte dei Conti per quanto di competenza le irregolarita' di cui sia venuto a conoscenza. 6. Il Difensore Civico per l' espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti ed aziende di cui all' articolo 5 copia di atti e documenti nonche' notizie e informazioni anche tramite il collegamento del proprio ufficio con i sistemi informativi regionali. 7. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico e' soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti su rapporto dello stesso Difensore Civico. L' eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L' iniziativa disciplinare puo' essere direttamente assunta dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dalla Giunta regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all' articolo 5.

ARTICOLO 8

Rapporto con gli organi statuari della Regione 1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull' attivita' svolta nel precedente anno solare formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. 2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali e' sottoposta entro due mesi dall' esame del Consiglio regionale previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso. 3. Puo' essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

ARTICOLO 9

Dotazione organica assegnazione del personale. 1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. 2. Spetta all' Ufficio di Presidenza ai sensi dell' articolo 31 dello Statuto provvedere nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale all' organizzazione del Servizio del Difensore Civico. 3. L' Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore Civico dispone secondo un calendario presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

ARTICOLO 10

Indennita' di funzione 1. Il Difensore Civico e' equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e puo' essere iscritto a sua domanda al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973 n. 24.

ARTICOLO 11

Norma finanziaria 1. Le indennita' ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica << Spese per il Consiglio regionale >> categoria << Organi Statutari >> del bilancio della Regione per l' anno 1986. 2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l' anno 1986 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV Norme finali

ARTICOLO 12

Servizi del Consiglio regionale 1. La Tabella << F >> allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 per la parte relativa ai Servizi del Consiglio regionale e' cosi' modificata: 1) Affari Generali e Istituzionali; 2) Assemblea e Commissioni; 3) Documentazione e Stampa; 4) Legislativo; 5) Difensore Civico.

ARTICOLO 13

Norme incompatibili 1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 nonche' ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 agosto 1986

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

__Anno:1986

__Num:0017

__Boll__Uff__Num:35

__Boll__Uff__Anno:1986